

ORDINANZA AREA 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIO n. 111 del 01/10/2024

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI N. 3 POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO DI VIA GRONCHI DAL 02/10/2024 E FINO AD ULTIMAZIONE DEL CANTIERE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA

Premesso che:

- con delibere di Giunta comunale n. 37 e n. 38 del 09/04/2024 è stata approvata la “Convenzione per la concessione ad Etra Spa dell’uso delle porzioni di territorio del Comune di Rubano interessate dalla riqualificazione e realizzazione di nuove ecopiazze” e il progetto definitivo dei lavori di “Razionalizzazione del sistema di ecopiazze del Comune di Rubano (P1300)” redatto da Etra Spa;
- mercoledì 02/10/2024, come da comunicazione di Etra Spa, prenderanno avvio i lavori del progetto sull’isola ecologica di Via Gronchi;

Dato atto che è pervenuta da parte di Etra Spa la richiesta di istituire il divieto di sosta nell’area a parcheggio posta nelle vicinanze, come da planimetria allegata alla presente, al fine di allestire per i soli rifiuti riciclabili un’isola ecologica provvisoria;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, integrato dal Decreto Legislativo 10/09/1993 n. 360 ed il relativo regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495;

ORDINA

il divieto di circolazione e di sosta, integrato dalla rimozione forzata, su n. 3 posti auto – come da planimetria allegata – siti nel parcheggio di Via Gronchi limitrofo all’isola ecologica **a partire dal 02/10/2024** e fino a fine cantiere per quanto in premessa esposto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Rubano;

- pubblicazione nel portale del Consorzio di Polizia Municipale;
- la posa di idonei segnali di preavviso da parte di Etra Spa;

Il Consorzio di Polizia Municipale è in ogni caso autorizzato ad adottare ogni provvedimento, anche in deroga a quanto sopra, ritenuto idoneo a garantire la sicurezza dell'area e delle operazioni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

AM/FB

Rubano lì, 01/10/2024

IL CAPO AREA
GIAMPIETRO MARCHI / INFOCERT S.P.A.